

## REGOLAMENTO (CE) N. 1917/94 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 1994

che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1) modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 (2), in particolare l'articolo 10,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 3624/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1485/94 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 3624/93 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare

i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione per gli ovini e caprini vivi e per le carni ovine e caprine diverse da quelle congelate sono fissati conformemente all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

(2) GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

(3) GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 42.

(4) GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 57.